



## ACCORDO QUADRO

**Il Parco Archeologico di Pompei**, C.F. 90083400631, con sede Via Plinio, 4, Pompei, rappresentato ope legis dal Direttore Generale prof. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato Parco o anche solo PAP),

### E

**l'Università degli Studi di Napoli Federico II**, con sede in Napoli in Corso Umberto I, Partita IVA 00876220633 di seguito denominata **Università**, in persona del Magnifico Rettore, prof. Matteo Lorito, domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

### VISTO

- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). “Codice per i beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii, e specificamente:
- l’art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l’art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- l’art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevede molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;



- il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'“organizzazione e funzionamento dei musei statali”
- il decreto ministeriale del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208”
- Il decreto ministeriale 12 gennaio 2017 (GU 10.3.17) in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura”.

#### **PREMESSO CHE**

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- l'Università, ai sensi del proprio Statuto, ha come fini primari “la ricerca e la didattica che l'Ateneo persegue promuovendo l'organizzazione, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti” (comma 2 art. 2) e “concorre allo sviluppo della cultura, del benessere sociale ed economico e del livello produttivo del Paese, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca. A tal fine sostiene in particolare programmi europei e di cooperazione e favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture” (comma 10 art. 2);
- l'Università, pertanto, nel rispetto delle funzioni istituzionali di ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalità fissate da Regolamento, può svolgere attività di ricerca, di consulenza e di servizio;
- che la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuova norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e

ss.mm.ii., in particolare all'articolo 15, rubricato "Accordi fra pubbliche amministrazioni" prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

### CONSIDERATO CHE

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti *ex art.* 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini hanno firmato il 19 marzo 2015 un protocollo d'intesa, di durata quinquennale, per incentivare la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto

forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

- la volontà del Parco archeologico di Pompei è di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale, ambientale e di collegata e corretta fruizione;
- che l'Università svolge attività di ricerca che hanno stretta attinenza con le esigenze del Parco, favorendo lo studio, la sperimentazione e l'applicazione dei risultati di ricerca;
- che, stante la complessità delle tematiche trattate, le stesse necessitano di un elevato grado di interdisciplinarietà che un grande Ateneo pluridisciplinare, come la "Federico II" può garantire;
- che è interesse delle parti contraenti diffondere le tematiche connesse alla tutela e alla valorizzazione dei Beni culturali, in particolare, dell'area Archeologica di Pompei;
- che, a tal fine, è interesse comune delle Istituzioni definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- che l'Università, attraverso le sue strutture di ricerca, risulta essere in grado di fornire il necessario ed adeguato supporto nella realizzazione delle attività: ricerca archeologica, analisi strutturali per il restauro, la conservazione e il miglioramento strutturale per il rischio sismico; indagini diagnostiche non



distruttive, studio analitico dei materiali, indagini di scavo, studio della documentazione bibliografica e di archivio; linee metodologiche per il restauro delle evidenze archeologiche e il miglioramento della fruizione anche per le persone con disabilità motorie e percettive;

- che l'Università dispone di laboratori deputati allo studio e all'analisi della cultura materiale antica, alla diagnostica dei materiali e alla sperimentazione di nuovi materiali per il restauro e la conservazione delle strutture lapidee e del legno;
- che l'Università ha già in essere presso la struttura museale di Portici (MuSA, Musei delle Scienze Agrarie) una convenzione con la suddetta Soprintendenza per attività di studio, recupero, conservazione e restauro della piroga monossile da Poggiomarino;
- che in virtù di progetti di ricerca e laboratori sperimentali, sia in campo nazionale che internazionale, sono state acquisite competenze interdisciplinari necessarie per progetti di rilevante complessità;
- che in data 24.06.2019 è stato stipulato un Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e il Parco Archeologico di Pompei, avente durata di tre anni e pertanto pervenuto a scadenza, per lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di studi e ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche che costituiva, a propria volta, la prosecuzione di una collaborazione formalizzata con un Accordo Quadro tra l'Ateneo e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia in data 09.06.2015;
- Che nell'ambito di tale Accordo quadro, nel triennio **2019/2021** si sono condotte iniziative di ricerca che hanno incrementato il contributo degli studiosi

federiciani alla conoscenza, lo scavo, il restauro e la valorizzazione dell'area archeologica di Pompei;

- che le parti intendono continuare a collaborare tra loro per la realizzazione di progetti di interesse comune;
- che le attività previste dal presente Accordo devono intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività.

**TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E**

**STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro

**Art. 2 (Oggetto)**

Scopo del presente Accordo quadro è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di studi e ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche.

Le Parti stipulano il presente Accordo Quadro per attività di ricerca, sperimentazione, progettazione e didattica finalizzate alla migliore conoscenza e fruizione nell'Area archeologica di cui in premessa.

Le Parti contraenti metteranno a disposizione le competenze, le professionalità e le risorse disponibili presso le proprie strutture con modalità e tempi che saranno disciplinati con successivi accordi attuativi.

Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate tra le parti.

### **Art. 3 - Impegni delle Parti**

Il PAP definisce la programmazione degli interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e architettonico di propria competenza e di quello afferente alla buffer zone del sito UNESCO.

L'Università supporta con le proprie competenze tecnico-scientifiche la ricerca di soluzioni di avanguardia e si rende disponibile a sviluppare, in collaborazione con il PAP, le attività attinenti ai progetti di ricerca, rendendo disponibili le conoscenze e le competenze del proprio personale qualificato e le proprie strutture.

Il PAP parimenti contribuirà alla realizzazione dei progetti mettendo a disposizione le proprie risorse umane e professionali necessarie.

Le Parti si impegnano a condividere la ricerca di fonti di finanziamento pubbliche, private, regionali, nazionali o comunitarie utili per la realizzazione dei successivi progetti che saranno elaborati e presentati nel Comitato Scientifico di cui agli articoli successivi.

### **Art. 4 (Direzione Scientifica)**

Per ogni specifico intervento, la direzione scientifica della futura attività di ricerca e pianificazione sarà sostenuta dal Parco archeologico in collaborazione con la struttura universitaria coinvolta nella specifica collaborazione.

### **Art. 5 (Comitato di Coordinamento)**

Le parti convengono di istituire un Comitato di Coordinamento per l'attuazione del presente Accordo quadro, composto da due rappresentanti dell'Università nominati dal Rettore e da due rappresentanti nominati dal Parco archeologico; tale Comitato avrà il compito di individuare e programmare le attività da svolgere, nonché le strutture all'interno dell'Università di volta in volta idonee e disponibili allo svolgimento delle attività indicate nelle premesse e la tipologia del rapporto. Le

decisioni del Comitato dovranno essere sottoposte all'approvazione del Direttore Generale del Parco.

Qualora le attività coinvolgano più Dipartimenti, sarà costituito un Comitato Tecnico dei responsabili scientifici di ogni Dipartimento; tale Comitato Tecnico nominerà un Coordinatore, quale referente tecnico dell'Università per tutte le questioni relative alla realizzazione delle attività.

#### **Art. 6 – (Modalità di collaborazione)**

Le Parti convengono di investire congiuntamente nell'attività di ricerca tecnico-scientifica su temi di reciproco interesse e di avviare sugli stessi temi studi e progetti di cooperazione finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna della Parti e assicurando il reciproco scambio di informazioni, conoscenze e competenze specialistiche al fine di favorire l'interesse pubblico della tutela e valorizzazione del patrimonio ricadente nell'area del PAP.

Le specifiche attività della cooperazione potranno coinvolgere anche altre Istituzioni/Enti interessati, come previsto dalle convenzioni attuative.

Le modalità di attuazione della collaborazione sono definite di volta in volta, attraverso la stipula di convenzioni operative stipulate dagli Enti in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle parti, del presente accordo quadro e della normativa vigente e potranno riguardare i settori sopra indicati, quelli che saranno individuati dal Comitato di Coordinamento di cui al presente articolo ovvero essere autonomamente proposti dalle strutture specificamente interessate.



Dette convenzioni disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti in relazione alla tipologia della stessa e specificando, in particolare:

- i termini e le modalità dei rispettivi impegni di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria;
- la tempistica di realizzazione delle attività;
- le modalità del reciproco apporto per la realizzazione delle attività di comune interesse;
- eventuali modalità di accesso alle strutture delle rispettive Parti;
- i responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti;
- le modalità di presentazione da parte delle strutture di ricerca della documentazione tecnico scientifica relativa alle attività di propria competenza;
- gli obblighi connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente, in coordinamento con gli uffici competenti in materia di sicurezza delle Istituzioni contraenti;
- regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile;
- gli obblighi di riservatezza delle parti e di trattamento dei dati personali;
- quant'altro ritenuto necessario.

#### **Art. 7 (Durata -Recesso)**

La validità del presente accordo è di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione, ed è escluso il rinnovo tacito. Il presente accordo potrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

Le parti possono recedere dal presente Accordo con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via pec.



In ogni caso di cessazione dell'Accordo, le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività dedotte nelle convenzioni operative di cui al precedente articolo 5 che siano già state sottoscritte prima della data di (i) invio della comunicazione di recesso, salvo che le Parti non stabiliscano diversamente per iscritto, ovvero (ii) cessazione per altra causa dell'Accordo.

#### **Art. 8 (Oneri)**

Il presente accordo non comporta oneri a carico delle parti.

Gli eventuali oneri saranno determinati nelle singole convenzioni operative da stipulare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### **Articolo 9 - Accesso alle strutture**

Le attività di cui agli articoli precedenti saranno svolte dal personale delle Parti con l'intesa che l'ospitalità reciproca sarà subordinata all'accettazione delle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso l'ospitante.

In particolare, qualora si rendesse necessario, ciascuna delle Parti consentirà al personale dell'altra Parte incaricata dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Il personale di ciascuna Parte che, in virtù del presente Accordo, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

**Art. 10 (Diritti di proprietà intellettuale)**

Il regime dei risultati scientifici e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile verranno definiti nell'ambito delle convenzioni operative di cui ai precedenti articoli, nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni attuative emanate dalle Parti, in relazione alla tipologia della collaborazione.

Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti.

L'Università e il PAP possono congiuntamente concordare, nelle successive convenzioni attuative, misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente Accordo dovrà essere menzionato l'intervento del Parco archeologico e dell'Università quali Enti patrocinanti le attività medesime.

**Art. 11 (Documentazione)**

Una copia di tutta la documentazione scientifica relativa alle attività di ricerca svolte è consegnata al Parco secondo i termini e le condizioni previsti dalle singole convenzioni operative.

**Art. 12 (Riservatezza)**

Ogni parte deve:



- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente accordo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente Accordo (Rappresentanti);

### **Art. 13 (Pubblicazioni)**

Le eventuali relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente atto potranno essere, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica solo con la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

L'uso e diffusione dei risultati delle attività dovranno essere realizzate di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la

la conoscenza sui temi di comune interesse.

### **Articolo 14 (Trattamento dati personali)**

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Accordo Quadro le Parti, ognuna per quanto di competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e ss.mm.ii.

A tal fine le parti si impegnano ad inserire all'interno di ciascuna convenzione operativa un articolo nel quale sarà disciplinato il trattamento dei dati personali determinato dal contenuto del singolo accordo, con l'indicazione dei ruoli di



titolare, eventuale contitolare e/o responsabile del trattamento, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679”.

#### **Articolo 15 – (Sicurezza)**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che le parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo.

Si demanda alle singole convenzioni operative la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e quant'altro necessario in applicazione dei rispettivi regolamenti interni in relazione alla tipologia della collaborazione posta in essere.

#### **Articolo 16 – (Coperture assicurative)**

L'Università garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, nonché i propri studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo .

Il PAP è in regime di autoassicurazione. Relativamente alla responsabilità civile verso terzi ci si atterrà alle disposizioni di legge.

#### **Articolo 17 – (Controversie)**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo quadro.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Napoli quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo.

#### **Articolo 18 – (Responsabilità verso terzi)**

Fatti salvi i rapporti direttamente derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna parte rimane estranea ai rapporti che l'altra possa stabilire con soggetti terzi, restando, pertanto, esclusa ogni responsabilità nei confronti degli stessi.

#### **Articolo 19– Anticorruzione**

Le Parti riconoscono che sono vincolate da tutte le disposizioni legislative e normative anti concussione e anticorruzione applicabili, senza limitazioni.

Le Parti s'impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti o allegati al presente Accordo - sono parte integrante dell'Accordo stesso. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenziona.

#### **Articolo 20 – (Varie)**

Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, si compone di n. 15 pagine, sottoscritto con firma digitale o firma

elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, assolve l'imposta di bollo all'origine in modo virtuale a cura dell'Università **ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20.03.1989**, ed è carico di entrambe le parti, nonché assolve l'imposta di registro per il caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

*Per il Parco Archeologico di Pompei*

Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtriegel

*Per l'Università di Napoli Federico II*

Il Rettore

Prof. Matteo Lorito